



Regione Siciliana
ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali

Via Trinacria n. 34/36
90144 – Palermo
dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.sicilia.it

Prot. n. 590

del 16 GEN 2020

CIRCOLARE n. 1 del 16 GEN 2020

Oggetto: D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 – art. 57 quater convertito in Legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, Legge 19 dicembre 2019, n. 157 – Indennità di funzione per l'esercizio della carica di sindaco dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.

Ai Sindaci, ai Presidenti dei Consigli Comunali dei Comuni della Sicilia

Ai Commissari Straordinari dei Comuni della Sicilia

Ai Segretari comunali

Nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 27 del 3 luglio 2015, è stata pubblicata la Legge regionale 26 giugno 2015, n.11, recante "*Disposizioni in materia di composizione dei Consigli e delle Giunte Comunali, di status degli amministratori locali e di consigli circoscrizionali. Disposizioni varie*".

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, della l.r. n.11/2015, "*A decorrere dal primo rinnovo dei consigli comunali successivo all'entrata in vigore della presente legge, la misura massima delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui all'art.19 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e s.m.i., è determinata ai sensi delle disposizioni del Regolamento adottato con decreto del Ministro dell'Interno del 4 aprile 2000, n. 119 e s.m.i. e delle tabelle allegate, di cui all'articolo 82, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, fatto salvo che, nella parte relativa ai gettoni di presenza dei consiglieri comunali, la dimensione demografica degli scaglioni da 30.001 a 500.000 abitanti è così rideterminata: da 30.001 a 200.000 abitanti e da 200.001 a 500.000 abitanti*".

Pertanto, "*A decorrere dal primo rinnovo dei consigli comunali successivo all'entrata in vigore della l.r. n.11/2015*", il regime delle indennità e dei gettoni risulta disciplinato dal seguente impianto normativo e regolamentare:

- ✓ art.19, comma 2 della l.r. n. 30/2000 e s.m.i., che riconosce il diritto a percepire una **indennità di funzione** agli amministratori comunali ivi indicati, tenuto conto delle modifiche introdotte dalla l.r. n. 11/2015;
- ✓ art.19, comma 4 della l.r. n. 30/2000 e s.m.i., che riconosce il diritto a percepire un **gettone di presenza** per l'effettiva partecipazione a consigli e commissioni;
- ✓ art. 19/bis della l.r. n. 30/2000 e s.m.i., che disciplina il divieto di cumulo delle indennità e dei gettoni di presenza;
- ✓ Regolamento adottato con il Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con quello del Tesoro, 4 aprile 2000, n.119 e s.m.i., con le relative tabelle allegate, previsto all'art.82, comma 8 del d.lgs. n. 267/2000, per quanto attiene le disposizioni ai fini della determinazione della misura massima dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori degli Enti locali, di cui all'art. 19 della l.r. n. 30/2000. Nella parte relativa ai gettoni di presenza dei consiglieri comunali, la dimensione demografica degli scaglioni da 30.001 a 500.000 abitanti, è rideterminata secondo le indicazioni di cui all'art. 2, comma

1, della l.r. n. 11/2015. Inoltre l'art. 2, comma 1, della l.r. n. 11/2015, estende a tutti i comuni quanto prescritto dal comma 3 dell'art. 5 del richiamato D.M.I. n. 119/2000, per cui al Presidente del consiglio comunale spetta una indennità pari a quella dell'assessore dei comuni della stessa classe demografica.

- ✓ la disciplina a livello di singolo ente locale che specifica in concreto l'ammontare delle indennità e dei gettoni di presenza, con deliberazione della giunta municipale o del consiglio comunale, nonché con apposito regolamento.

E' di tutta evidenza, quindi, che l'art. 2, comma 1, della Legge regionale 26 giugno 2015, n.11, opera un rinvio dinamico alla normativa statale richiamata, nel senso che qualora il predetto D.M. n. 119/2000 o l'art. 82, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 dovessero subire modifiche o integrazioni, queste si applicheranno automaticamente nell'ordinamento regionale.

Tenuto conto della complessità delle problematiche insorte ai fini di una corretta ed armonizzata applicazione della recepita normativa nazionale in materia di indennità e gettoni di presenza, è stato ritenuto necessario richiedere un parere all'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione, che potesse contribuire a meglio indirizzare l'azione amministrativa del Dipartimento Autonomie Locali.

L'Ufficio Legislativo e Legale, con il parere prot. n. 10601 del 12.05.2016, nel merito, ha sostanzialmente ribadito l'indirizzo di questo Dipartimento Autonomie Locali riguardo al principio di misura massima delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza, introdotto dal Legislatore regionale con riferimento agli importi previsti dal D.M. n. 119/2000 e delle tabelle allegate, da sostituire a quello di misura minima precedentemente contemplata dall'art. 19, comma 1, della l.r. 30/2000.

Ciò posto, il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 – art. 57 quater convertito in Legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, Legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo il comma 8 dell'*articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, ha inserito il comma 8-bis, il quale dispone *"La misura dell'indennità di funzione di cui al presente articolo spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è incrementata fino all'85 per cento della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti"*.

Quest'ultima disposizione, in ragione di quanto rappresentato in ordine all'armonizzazione dell'impianto normativo regionale, con il recepimento dinamico della disciplina nazionale, trova, pertanto, piena ed immediata applicazione anche nei Comuni dell'Isola, avendo natura, comunque, di *"indennità massima"*, così come disposto dal legislatore regionale con il comma 1 dell'art. 2 della l.r. n. 11/2015.


Al riguardo, così come già disposto dall'art. 3 della l.r. n. 11/2015, fermo restando che è la disciplina a livello di singolo ente locale che specifica in concreto l'ammontare delle indennità e dei gettoni di presenza, con deliberazione della giunta municipale o del consiglio comunale, nonché con apposito regolamento, in caso di mancato adeguamento, trova, comunque, applicazione l'indennità di funzione per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, nella misura prevista dall'introdotta comma 8-bis dell'art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000.

Si fa presente che, con richiamo di quanto disposto dall'art. 3 della l.r. n. 3/2019, dall'applicazione della disposizione normativa in materia di indennità, non derivano, ne possono derivare, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.


Il Dirigente Generale
(dr.ssa Margherita Rizza)



Il Dirigente del Servizio 1
(dott. Vincenzo Fugaldi)



Il Funzionario direttivo
(dott. Giovanni Cocco)



L'Assessore
(Crasco)

